

**BUZZI UNICEM**



## **Relazioni Illustrative degli Amministratori**

da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 11 maggio 2007, 14 maggio 2007 e 16 maggio 2007

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 11 maggio 2007, alle ore 10,30, in prima convocazione – sede ordinaria e straordinaria; 14 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione – sede straordinaria; 16 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede ordinaria ed in terza convocazione - sede straordinaria, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2006; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Deliberazioni in merito all'emolumento del consiglio di amministrazione.
4. Proroga dell'incarico di revisione contabile alla Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2008-2013 nonché di revisione limitata delle relazioni semestrali relative agli esercizi 2008-2013.

#### **Parte Straordinaria**

- Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamento alla Legge Risparmio nonché conferimento di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dei seguenti articoli dello statuto sociale: 7 (Aumento del capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione e deliberazioni) e 13 (Consiglio di amministrazione); introduzione di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami contenuti nell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Ordinaria**

5. Proposta di modifica degli articoli 3, 7 e 12 del Regolamento assembleare.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore. Ai sensi del vigente statuto sociale, non sono richieste condizioni di partecipazione diverse od ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano gli azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

I diritti relativi alle azioni ordinarie non ancora dematerializzate sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

La documentazione assembleare sarà depositata ai sensi di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della società [www.buzziunicem.it](http://www.buzziunicem.it).

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**  
**SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO**  
**ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

\* \* \*

**Signori Azionisti,**

Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all'acquisto di azioni proprie, nonché all'esercizio totale e/o parziale del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile spettante alle azioni proprie in portafoglio ed a quelle che siano state acquisite in base alla presente proposta (da ora "esercizio del diritto di opzione"), ed alla disponibilità delle stesse.

Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea dell'11 maggio 2006 e, conseguentemente, di destinare ad "Avanzo di fusione" l'ammontare residuo della "Riserva azioni proprie da acquistare"..

**1. Motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, nonché all'"esercizio del diritto di opzione" ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità.

Inoltre, come evidenziato ai successivi punti nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è motivata, altresì, dalla possibilità di utilizzare le azioni proprie di risparmio eventualmente detenute dalla società, nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per assegnazioni, anche gratuite, agli stessi, anche in sostituzione di altre forme di retribuzione; in particolare, è motivata dalla possibilità di utilizzare le azioni proprie di risparmio detenute dalla società nell'ambito del vigente piano di assegnazione di azioni di risparmio a dipendenti approvato nel 2004 e scadente nel 2008.

**2. - 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile.**

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n.

2.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all'acquisto. L'autorizzazione viene, inoltre, richiesta per l'esercizio totale e/o parziale del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile (spettante alle azioni proprie in portafoglio ed a quelle che siano state acquisite in base alla presente proposta) nel limite dell'acquisizione di ulteriori massime n. 1.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, in aggiunta a quelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'acquisto sopra indicata, oltre che per l'acquisizione di obbligazioni convertibili e/o con warrant.

In quest'ultimo caso il limite sarà computato con riferimento al numero di azioni che potranno essere acquisite tramite il titolo.

Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro 123.325.698,60, suddiviso in n. 164.925.277 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n. 40.617.554 azioni di risparmio da nominali euro 0,60.

Alla data della presente relazione, la società detiene n. 377.000 azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,183% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante.

Anche considerando un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3° comma dell'art. 2357 c.c., pari al 10% del capitale sociale di Buzzi Unicem.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquisite e/o sottoscritte in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimento della società, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

Le azioni proprie di risparmio potranno inoltre essere utilizzate nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, mediante assegnazioni, anche gratuite, agli stessi, anche in sostituzione di altre forme di retribuzione e, in particolare, nell'ambito del vigente piano di assegnazione di azioni di risparmio a dipendenti approvato nel 2004 e scadente nel 2008.

#### **4. Durata dell'autorizzazione.**

L'autorizzazione all'acquisto, all'"esercizio del diritto di opzione" ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall'approvazione

dell'assemblea.

#### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie.**

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 21 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 29 relativamente alle azioni ordinarie.

La determinazione del corrispettivo massimo è stata effettuata sulla base dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni 2005 - 2006 e dei primi mesi del 2007 fino alla data della presente relazione.

Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 16,974 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 23,720, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all'unità di euro superiore.

I predetti limiti di corrispettivo minimo e massimo dovranno essere rispettati anche in caso di "esercizio del diritto di opzione", considerando, a tal fine, in caso di sottoscrizione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, il prezzo delle azioni acquisibili sulla base del titolo.

Pertanto, considerato il numero massimo di azioni proprie per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'acquisto nonché all'"esercizio del diritto di opzione" oltre che il corrispettivo massimo indicato per le azioni ordinarie, il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto e l'"esercizio del diritto di opzione" sarà di euro 87.000.000, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione".

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquisite e/o sottoscritte in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore medio di carico al momento dell'operazione, diminuito del 10% (dieci per cento), ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che potrà avvenire anche mediante assegnazioni gratuite.

#### **6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.**

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo

dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimento della società. Le azioni proprie di risparmio potranno inoltre essere utilizzate nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, mediante assegnazioni, anche gratuite, agli stessi, anche in sostituzione di altre forme di retribuzione e, in particolare, nell'ambito del vigente piano di assegnazione di azioni di risparmio a dipendenti approvato nel 2004 e scadente nel 2008.

**7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione.**

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Casale Monferrato, 29 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alessandro Buzzi

## **Relazione del consiglio di amministrazione**

*Deliberazioni in merito all'emolumento del consiglio di amministrazione*

\* \* \*

**Signori Azionisti,**

l'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2005 deliberò, tra l'altro, di determinare in euro 385.000 annui l'emolumento spettante al consiglio di amministrazione, tenendo presente che tre consiglieri non avevano titolo al compenso in quanto dipendenti di Buzzi Unicem e, quindi, il compenso agli stessi spettante era già espressamente ricompreso nella retribuzione loro corrisposta a titolo di lavoro dipendente.

In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di uno dei tre consiglieri che erano anche dipendenti di Buzzi Unicem a far data dal 30 dicembre 2006, si sottopone all'assemblea l'incremento dell'emolumento spettante al consiglio di amministrazione a far data dal 1° gennaio 2007 al fine di ricomprendere anche la quota di spettanza dello stesso.

Pertanto, stante quanto sopra ed inoltre in considerazione dei maggiori impegni e responsabilità derivanti dalla carica di amministratore in conseguenza della continua progressiva espansione dell'attività del Gruppo, Vi proponiamo di rideterminare l'emolumento spettante al consiglio di amministrazione auspicando un aumento ad euro 480.000, con decorrenza 1° gennaio 2007.

Casale Monferrato, 29 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi

## **Relazione del consiglio di amministrazione**

*Proroga dell'incarico di revisione contabile alla Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2008-2013 nonché di revisione limitata delle relazioni semestrali relative agli esercizi 2008-2013*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

l'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2005 deliberò, tra l'altro, di conferire per la prima volta l'incarico di revisione contabile per il triennio 2005-2006-2007 nonché di revisione limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2005-2006-2007 alla Deloitte & Touche S.p.A..

Il D.Lg. 29 dicembre 2006 n. 303, modificando la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge Risparmio) ed il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), ha stabilito, in linea generale, che l'incarico di revisione contabile ha una durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del predetto D.Lgs. n. 303/2006 "gli incarichi in corso di esecuzione alla data in entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite" dei nove anni previsto dal D.Lgs. n. 303/2006 stesso.

Ai sensi dell'art. 159 del Testo Unico della Finanza, il collegio sindacale ha trasmesso al consiglio di amministrazione la proposta che intende sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2006 di proroga dell'incarico di revisione contabile alla Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2008-2013 e che si allega alla presente relazione.

Casale Monferrato, 29 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi



## **Buzzi Unicem S.p.A.**

### **Proroga della durata dell'incarico di revisione per gli anni 2008 - 2013**

#### **Relazione del Collegio Sindacale**

Signori azionisti della Buzzi Unicem S.p.A.,

il D.Lgs 29 dicembre 2006 n° 303, in vigore dal 25 gennaio 2007, ha, tra l'altro, modificato l'art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, attribuendo all'organo di controllo (nel caso di specie al Collegio Sindacale) il compito di proporre all'Assemblea la nomina della società di revisione alla quale conferire l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

il comma 4 del citato art. 159, così come modificato, stabilisce ora che l'incarico di revisione *“ha durata di nove esercizi .....”*;

l'art. 8 comma 7 del citato D.Lgs. n°303/06 stabilisce che *“gli incarichi in corso di esecuzione ..... la cui durata complessiva ..... sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite”* di nove esercizi;

la nuova disposizione di legge, che prevede appunto che la nomina del revisore debba avvenire su proposta dell'organo di controllo, è, in quanto in vigore, da intendersi, secondo una lettura logica-sistematica della norma, estesa anche alle ipotesi di proroga della durata di incarichi già conferiti;

ciò nonostante il disallineamento derivante dalla mancata tempestiva e coordinata emissione del Regolamento CONSOB di cui all'art. 159 comma 7;

l'assemblea ordinaria del 29 aprile 2005 ha conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato, per gli esercizi dal 2005 al 2007, l'incarico di revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2005, 2006 e 2007 e l'incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di

gestione nelle scritture contabili, secondo quanto disposto dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e successivi Regolamenti;

la società Deloitte & Touche S.p.A. con lettera del 22 marzo 2007 ha formulato una proposta di proroga per ulteriori 6 esercizi (2008-2013) del citato incarico, invariate le altre condizioni salvo il corrispettivo;

detta proposta di proroga risulta formulata in aderenza al documento di consultazione 7 febbraio 2007 che all'art.145-bis (NUOVO) (*Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di Revisione Contabile*) fornisce, allo stato attuale, l'unico e provvisorio documento succedaneo al Regolamento di cui al comma 7 dell'art. 159 TUF sopra ricordato;

la citata lettera prospetta altresì una modifica di limitata entità dei corrispettivi per lo svolgimento dell'incarico; e ciò in ragione di alcuni cambiamenti intervenuti nella composizione del Gruppo Buzzi Unicem già a partire dall'esercizio 2007 che giustificano la diminuzione generale del numero di ore previste per lo svolgimento dell'incarico e, conseguentemente degli onorari previsti;

il Collegio ha preso visione del nuovo Piano di Revisione dettagliato, allegato alla proposta della D&T, ed ha proceduto ad un confronto approfondito con il precedente Piano; non emergono osservazioni di rilevanza tale da essere oggetto di menzione in questa sede ;

qui di seguito è riportato un prospetto sintetico del Piano di revisione dettagliato per il periodo 2008 – 2013; gli incarichi di revisione conferiti alla Deloitte & Touche S.p.A. relativi ad altre società del Gruppo, che per memoria coprono circa il 95 % dell'attivo consolidato ed il 90 % dei ricavi dell'intero Gruppo, recano una previsione complessiva di ore pari a 19.395 (contro un precedente dato pari a 21.279 ore) per onorari pari a €1.692.200 (contro un precedente dato pari a €1.762.500):

<b>Piano di Revisione Gruppo Buzzi Unicem</b>				
	<b>2008 - 2013</b>		<b>2005 - 2007</b>	
<b>Paese</b>	<b>Ore</b>	<b>Onorari</b>	<b>Ore</b>	<b>Onorari</b>
Italia	3.044	310.400	3.200	320.000
USA	3.724	422.700	3.670	364.000
Mexico	5.836	313.500	5.000	256.500
Germania	3.431	356.750	3.721	380.400
Polonia	703	46.500	703	43.000
Slovacchia	280	23.900	280	19.000
Ucraina	118	12.300	700	41.000
Ungheria	-	-	100	4.000
Repubblica Ceca	1.613	133.500	1.635	116.600
Russia	118	12.450	900	59.000
Lussemburgo	528	60.200	850	94.000
Francia	-	-	520	65.000
<b>Totali</b>	<b>19.395</b>	<b>1.692.200</b>	<b>21.279</b>	<b>1.762.500</b>

il corrispettivo riferito alla sola capogruppo Buzzi Unicem S.p.A., società firmataria dell'incarico, è pari a € 211.100 per n° 2070 ore di lavoro previsto, così nel dettaglio:

<b>Incarico</b>	<b>Ore</b>	<b>Onorari</b> (Euro)
Revisione contabile del bilancio d'esercizio della Buzzi Unicem S.p.A.	1.420	145.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	80	8.000
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento	250	25.500
Revisione limitata della relazione semestrale	280	28.600
Revisione contabile limitata del bilancio della Addiment Italia S.r.l.	40	4.000
<b>Totale Buzzi Unicem S.p.A.</b>	<b>2.070</b>	<b>211.100</b>

infine, per completezza d'informazione, ricordiamo che la revisione contabile dei bilanci delle società controllate italiane sarà effettuata per un corrispettivo di € 99.300 per n° 974 ore.

Il Collegio sindacale ha esaminato l'offerta di proroga della Deloitte & Touche S.p.A. ed ha incontrato, anche informalmente e in più di un'occasione, i rappresentanti di quest'ultima, in uno con i rappresentanti della società che dirigono

le funzioni interessate, al fine di seguirne l'impostazione prima e discuterne il contenuto poi. Durante il confronto ci si è soffermati, richiamando anche il contenuto della proposta originaria del 15 marzo 2005, sulle modalità ed i tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico e sulle relative modifiche (esposte in allegato alla proposta) nel frattempo intervenute; il Piano di revisione elaborato è ritenuto dal Revisore e dalla società, anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi due esercizi, completo ed esaustivo.

Il Collegio sindacale, atteso quanto precede e dato atto che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è iscritta nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, conferma, anche alla luce delle prospettata proroga, il giudizio già espresso al momento del conferimento originario dell'incarico in tema di requisiti e condizioni di indipendenza e di idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di lavoro e dell'organizzazione della società medesima in relazione all'ampiezza dell'incarico da svolgere.

Il Collegio Sindacale ritiene che non vi siano motivi ostativi alla proroga dell'incarico di revisione e, pertanto,

propone a codesta Assemblea

di accettare l'offerta pervenuta dalla Deloitte & Touche S.p.A. e, pertanto, di prorogare la durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato, per gli esercizi dal 2005 al 2007, dell'incarico di revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2005, 2006 e 2007 e dell'incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 secondo il corrispettivo annuale, riferito alla sola Buzzi Unicem S.p.A., di € 211.100.

Casale Monferrato (AL), 23 marzo 2007

Il Collegio Sindacale

Mario Pia

Paolo Burlando

Giorgio Giorgi

## **Relazione del consiglio di amministrazione**

*Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamento alla Legge Risparmio nonché conferimento di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dei seguenti articoli dello statuto sociale: 7 (Aumento del capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione e deliberazioni) e 13 (Consiglio di amministrazione); introduzione di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami nell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge Risparmio), così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, ha introdotto nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, apportando una serie di modifiche al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza o T.U.F.), riguardanti, tra l'altro, la corporate governance delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e che richiedono l'adeguamento degli statuti sociali; adeguamento da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2007 e per il quale siete stati chiamati a deliberare in sede straordinaria.

Inoltre, in occasione dell'assemblea convocata per l'adeguamento dello statuto sociale alla Legge Risparmio, si rende opportuno procedere ad ulteriori modifiche di alcuni articoli dello statuto sociale non direttamente correlate alle novità della Legge Risparmio stessa.

Siete, quindi, invitati a deliberare in merito alle proposte di modifica degli articoli 7, 9, 11 e 13 dello statuto sociale, nonché all'introduzione di un nuovo articolo 22 con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami contenuti nell'articolo 6 dello statuto sociale.

In considerazione del fatto che la disciplina regolamentare Consob in materia di modalità di nomina del collegio sindacale in attuazione della Legge Risparmio è tuttora in corso di definizione, il consiglio di amministrazione si riserva di procedere, entro i termini di legge, all'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative e regolamentari relative alla nomina dei sindaci.

Sono riportate di seguito le modifiche proposte e le relative motivazioni, nonché il

raffronto tra il testo vigente e quello proposto dei citati articoli dello statuto sociale.

Si precisa che le seguenti proposte di modifica dello statuto sociale non comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalla normativa attualmente vigente.

\* \* \*

***Art. 7 (Aumento del capitale sociale – Obbligazioni – Delega agli amministratori)***

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2004, in occasione delle modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del diritto societario, ha deliberato, tra l'altro, di conferire la delega agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di nominali euro 25.000.000.

La citata delega, in seguito all'aumento del capitale sociale a pagamento del giugno 2004, si è ridotta a nominali 10,5 milioni di euro circa.

La stessa assemblea straordinaria del 30 aprile 2004, avvalendosi della possibilità introdotta dalla Riforma del diritto societario, ha deliberato, inoltre, di introdurre nello statuto sociale l'ulteriore facoltà, prevista dal 4° comma dell'art. 2441 c.c., di escludere, in caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione “nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile”.

Come chiarito dall'art. 2443 c.c., a seguito delle modifiche apportate dalla Riforma del diritto societario, la competenza a deliberare anche gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nelle tre ipotesi previste dall'art. 2441, 4° e 5° comma, c.c. può essere delegata al consiglio di amministrazione.

L'attribuzione della delega anche per le suddette tre ipotesi consente di effettuare con estrema snellezza operazioni sul capitale con vantaggi in termini di rapidità ed ottimizzazione degli esiti delle operazioni, derivanti da un'ulteriore riduzione dei tempi e costi richiesti dalla complessa procedura di convocazione e tenuta dell'assemblea straordinaria. Ciò consente di sfruttare all'occorrenza:

- nel caso di esclusione del diritto di opzione a fronte di conferimenti in natura, le occasioni di eventuali acquisizioni di aziende o società operanti nel settore della Vostra società o in settori affini o complementari;

- negli altri casi di esclusione del diritto di opzione, le condizioni di mercato più favorevoli al collocamento delle azioni da emettere.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra nonché dell'esiguo importo residuo della delega attualmente in essere, Vi proponiamo di revocare, per la parte non utilizzata, la delega per aumento del capitale attribuita agli amministratori dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2004 e di riconferire agli amministratori la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di euro 25.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione sulla base dei seguenti criteri:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, c.c., a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Vi proponiamo, inoltre, di conferire agli amministratori ulteriore delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore importo massimo di euro 12.000.000, e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della relativa deliberazione dell'assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, c.c., a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari.

Per motivi di opportunità, al fine di uniformare la durata delle deleghe attribuite agli amministratori, Vi proponiamo, altresì, di rinnovare anticipatamente agli amministratori la delega ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant per un importo massimo di euro 300.000.000, in aggiunta alle obbligazioni già emesse ed esistenti alla data della relativa deliberazione dell'assemblea straordinaria, con conseguente revoca, per la parte non utilizzata, della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2004. Si precisa che la delega in oggetto comprende anche quella relativa al

corrispondente aumento del capitale sociale.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 7 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Articolo 7 - <u>Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori</u></b> Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.</p> <p>Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ammontare massimo ora residuo di euro 10.471.098,40 (diecimilioniquattrocentosettantunomilanovantotto virgola quaranta).</p>	<p><b>Articolo 7 – <u>Aumento del capitale sociale - Obbligazioni – Delega agli amministratori</u></b> Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.</p> <p>Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del <del>30 aprile 2004</del> ..... <b>maggio 2007</b>, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ammontare massimo <del>ora residuo</del> di euro <del>10.471.098,40</del> (diecimilioniquattrocentosettantunomi-</p>



Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di massimi ora residui euro 484.968 (quattrocentottantaquattromilanovecentosessantotto), con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate.

~~lanovantotto virgola quaranta~~ **25.000.000 (venticinquemilioni), anche con esclusione del diritto di opzione nei seguenti casi:**

**- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;**

**- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.**

**Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del ..... maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.**

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del ~~30 aprile 2004~~ ..... **maggio 2007**, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di massimi ora residui euro 484.968 (quattrocentottantaquattromilanovecentosessantotto), con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate.

\* \* \*

### **Art. 9 (Convocazione)**

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2004, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2366, 2° comma, c.c., ha previsto, con modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, che gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere pubblicati esclusivamente nel quotidiano Italia Oggi.

Vi proponiamo, ora, ai fini di una maggiore flessibilità in ordine alle modalità di pubblicazione degli avvisi di convocazione delle assemblee, di introdurre in statuto la possibilità di pubblicare gli avvisi stessi nella Gazzetta Ufficiale o, a scelta dell'organo che procede alla convocazione, nel quotidiano Italia Oggi, già attualmente previsto, con conseguente modifica dell'art. 9 dello statuto sociale.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 9 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Articolo 9 - Convocazione</b> L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.</p>	<p><b>Articolo 9 - Convocazione</b> L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato <b>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o</b> nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.</p> <p>* * *</p>

### **Art. 11 (Costituzione e deliberazioni)**

La modifica dell'art. 11 dello statuto sociale proposta è richiesta dal necessario coordinamento con le modifiche del successivo art. 13 dello statuto stesso relative all'introduzione delle nuove modalità richieste dalla Legge Risparmio per la nomina del consiglio di amministrazione ed alla rinumerazione dell'articolo relativo ai sindaci a

seguito dell'introduzione di un nuovo art. 22 dello statuto sociale, di cui si darà conto nel proseguo della presente relazione.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 11 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Articolo 11 - <u>Costituzione e deliberazioni</u></b> Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 per la nomina del collegio sindacale.</p>	<p><b>Articolo 11 - <u>Costituzione e deliberazioni</u></b> Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto <del>dall'art. 22</del> <b>dagli articoli 13 e 23</b> per la nomina <b>del consiglio di amministrazione</b> e del collegio sindacale. * * *</p>

#### ***Art. 13 (Consiglio di amministrazione)***

La Legge Risparmio stabilisce l'obbligo di introdurre in statuto il voto di lista quale modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione al fine di consentire agli azionisti di minoranza di esprimere almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Nell'ambito del voto di lista, la normativa prevede una serie di requisiti minimi ai quali le clausole statutarie devono attenersi e relativi alla complessiva composizione del consiglio di amministrazione.

Le modifiche proposte dell'art. 13 dello statuto sociale sono tese ad adeguare lo statuto alle prescrizioni di legge e concernono in sintesi:

- la determinazione della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in misura pari al 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o alla diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento;
- l'obbligo di preventivo deposito delle liste nei 15 giorni precedenti la data dell'assemblea corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dall'attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il termine proposto per il preventivo deposito è in linea con quanto prescritto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la società ha dichiarato di aderire;
- l'obbligo di inserimento in ciascuna lista di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del T.U.F.;

- l'elezione di un amministratore tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza;
- la previsione che, ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste;
- la previsione che, qualora sia presentata una sola lista o non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 13 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Articolo 13 - Consiglio di amministrazione</b>            La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.            Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.            Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.            Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e si dovrà convocare al più presto l'assemblea.</p>	<p><b>Articolo 13 – Consiglio di amministrazione</b>            La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.  <b>La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo.</b>  <b>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.</b>  <b>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione attestante tale titolarità nonché l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista.</b>  <b>Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti</b></p>

parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno. Qualora non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa;

- b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora l'assemblea abbia determinato il numero dei consiglieri superiore a sette ed all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella Lista di Minoranza.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. Qualora in tal caso non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, nel caso in cui l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri non superiore a sette, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa. Qualora, invece, l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri superiore a sette e non

risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e del penultimo eletto nella lista il primo ed il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

~~Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.~~

~~Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.~~

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e **gli amministratori rimasti in carica dovranno** ~~si dovrà~~ convocare al più presto l'assemblea.

\* \* \*

### ***Introduzione nuovo art. 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)***

Il nuovo art. 154 bis del T.U.F., introdotto dalla Legge Risparmio, disciplina la nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzata al rafforzamento del sistema delle procedure e dei controlli relativi alla formazione dei documenti contabili delle società con azioni quotate.

In particolare, la norma prevede che sia lo statuto sociale a determinare le modalità di

nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ed i requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere.

Vi proponiamo, pertanto, di introdurre in statuto un nuovo art. 22 (con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami contenuti nell'art. 6) che disciplini le predette regole che la normativa rimette all'autonomia statutaria, prevedendo:

- l'attribuzione della competenza in merito alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili al consiglio di amministrazione, in quanto quest'ultimo è l'organo al quale spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e alla nuova figura in oggetto sono attribuiti compiti di attuazione dell'organizzazione societaria;
- la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità in capo al soggetto chiamato a rivestire la carica:
  - l'iscrizione all'albo dei revisori contabili;
  - aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
  - essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Si riportano, quindi, di seguito il testo proposto del nuovo art. 22 dello statuto sociale ed il testo proposto dell'art. 6 dello statuto sociale raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO PROPOSTO</i>
-----------------------

**Articolo 22 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

**Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:**

- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo di società di capitali.

**Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.**



*TESTO VIGENTE*

**Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune**

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 24 e 27.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 24 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

*TESTO PROPOSTO*

**Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune**

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli **24 25** e **27 28**.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. **24 25** sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

\* \* \*

Casale Monferrato, 29 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*Proposta di modifica degli articoli 3, 7 e 12 del Regolamento assembleare*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

in conseguenza delle modifiche statutarie per le quali siete chiamati a deliberare in sede straordinaria, siete invitati a deliberare in ordine alla proposta di modifica del Regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordinaria dell'11 maggio 2001 e modificato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2004, al fine di eliminare le norme regolamentari relative al preventivo deposito delle proposte di nomina del consiglio di amministrazione, considerata la necessaria introduzione nello statuto sociale del meccanismo del voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione stesso a seguito di quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge Risparmio), così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

In occasione delle predette modifiche si rende opportuno, inoltre, adeguare formalmente gli articoli relativi all'intervento in assemblea alla nuova terminologia utilizzata dalle norme legislative e regolamentari, sostituendo il riferimento alle certificazioni rilasciate dagli intermediari con il riferimento alle comunicazioni che gli intermediari devono far pervenire alla società per la legittimazione degli aventi diritto all'intervento in assemblea.

Conseguentemente, siete invitati a deliberare in ordine alla modifica degli articoli 3, 7 e 12 del Regolamento assembleare nel testo proposto qui di seguito riportato, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Art. 3)</b> Possono intervenire alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle rispettive assemblee ed i titolari del diritto di voto, o i loro delegati o rappresentanti, muniti di idonea certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, in conformità alla normativa vigente.</p>	<p><b>Art. 3)</b> Possono intervenire alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle rispettive assemblee ed i titolari del diritto di voto, o i loro delegati o rappresentanti, <b>per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione degli intermediari autorizzati prevista dalla normativa vigente</b> <del>muniti di idonea certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, in conformità alla normativa vigente.</del></p>
<p><b>Art. 7)</b> Per accedere alla sala in cui si svolge</p>	<p><b>Art. 7)</b> <del>Per accedere alla sala in cui si svolge</del></p>

la riunione, coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 3 devono consegnare al personale incaricato la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato.

Il personale incaricato rilascia all'avente diritto apposito documento di partecipazione valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto e da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto devono presentare al personale incaricato la documentazione giustificativa della propria legittimazione e sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.

Coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato e a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione.

**Art. 12)** Nel caso di assemblee convocate per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è data facoltà ai titolari del diritto di voto di depositare presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea, le proposte di nomina per la carica di amministratore accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Per la nomina del collegio sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 22 dello statuto sociale.

Casale Monferrato, 29 marzo 2007

~~la riunione, Al fine di facilitare le formalità di accesso alla riunione assembleare, coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 3 devono~~ **sono invitati a consegnare al personale incaricato copia della comunicazione** ~~la certificazione rilasciata da un~~ **dell'intermediario autorizzato prevista dalla normativa vigente.**

Il personale incaricato rilascia all'avente diritto apposito documento di partecipazione valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto e da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto devono presentare al personale incaricato la documentazione giustificativa della propria legittimazione e sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.

Coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato e a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione.

~~Art. 12) Nel caso di assemblee convocate per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è data facoltà ai titolari del diritto di voto di depositare presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea, le proposte di nomina per la carica di amministratore accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.~~

Per la nomina **del consiglio di amministrazione** e del collegio sindacale si applica la procedura prevista **rispettivamente dagli artt. 13 e 23** ~~dall'art. 22~~ dello statuto sociale.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi